

## Procedura di valutazione dei CdS di nuova istituzione (a.a. 2023-2024)

Approvata dal Consiglio Direttivo con Delibera n. 263 del 21/12/2022

Il presente documento regola le procedure di accreditamento iniziale dei CdS anche in sedi decentrate incluse quelle al di fuori del territorio Nazionale e compresi i CdS replica. La valutazione dei Corsi di Studio (CdS) di nuova istituzione viene effettuata dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR sulla base dell'istruttoria effettuata da Panel di Esperti della Valutazione (PEV) attraverso la compilazione di specifici protocolli di valutazione, secondo le fasi di seguito descritte.

La proposta finale del PEV, espressa attraverso la formula Accreditamento/Non accreditamento dei singoli punti previsti dal protocollo di valutazione, è sottoposta all'esame del Consiglio Direttivo, che collegialmente si esprime con la formula dicotomica Corso accreditato/Corso non accreditato.

Per maggiori informazioni sulla documentazione e la procedura di progettazione dei corsi di nuova istituzione si rinvia alle *Linee guida per la progettazione in qualità dei corsi di studio di nuova istituzione per l'a.a. 2023-2024*:

[https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2022/11/Linee-Guida-Nuova-istituzione\\_2022.11.03.pdf](https://www.anvur.it/wp-content/uploads/2022/11/Linee-Guida-Nuova-istituzione_2022.11.03.pdf)

La tipologia dei CdS di nuova istituzione per i quali si rende necessaria la valutazione dell'ANVUR è la seguente:

- A. nuovi corsi nel Comune in cui ha sede legale l'Ateneo;
- B. nuovi corsi in sede decentrata già esistente;
- C. nuovi corsi in nuova sede decentrata (compresa estera);
- D. "repliche" di corsi già attivi nel Comune in cui ha sede legale l'Ateneo;
- E. "repliche" di corsi già attivi in sede decentrata già esistente;
- F. "repliche" di corsi già attivi, in nuova sede decentrata.

### Protocolli di Valutazione

- Protocollo di valutazione Corsi di Studio Convenzionali di nuova istituzione a.a. 2023-2024. Tutti i CdS, compresi i CdS Replica, ad eccezione di LM-41, LM-46, L/SNT– LM/SNT, LM-42;
- Protocollo di valutazione Corsi di Studio di Area Sanitaria di nuova istituzione a.a. 2023-2024. Medicina e Chirurgia LM-41, Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), Professioni Sanitarie (L/SNT – LM/SNT) e Medicina Veterinaria (LM-42), compresi i CdS Replica;
- Protocollo di valutazione Corsi di Studio telematici di nuova istituzione a.a. 2023-2024. CdS prevalentemente o integralmente a distanza;
- Protocollo di valutazione delle Sedi decentrate (nazionali ed estere) di nuova istituzione a.a. 2023-2024

### Composizione e funzionamento dei PEV

I Corsi di Studio vengono raggruppati per area disciplinare e ciascun gruppo è assegnato a un PEV. Ogni PEV è composto da Esperti Disciplinari ed Esperti Studenti, coordinati da un Esperto di Sistema o Disciplinare che assume il ruolo di Presidente del PEV. Se nel gruppo di CdS assegnati a un PEV è presente almeno un corso erogato integralmente o prevalentemente a distanza il PEV è integrato da almeno un Esperto Telematico.

I PEV sono incaricati dall'ANVUR con Delibera del Consiglio Direttivo. Gli Esperti che li compongono sono individuati tra gli idonei iscritti, per le diverse categorie, all'Albo degli Esperti della Valutazione di ANVUR, in coerenza con le misure generali e specifiche contenute nel [Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza](#) (consultabili sul sito istituzionale dell'Agenzia).

In sede di formazione dei PEV, si tiene conto di eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse<sup>1</sup>, assicurando di norma il rispetto dei criteri per il conferimento degli incarichi<sup>2</sup>, quali: rotazione degli Esperti; bilanciamento di genere; bilanciamento territoriale (residenza e Istituzione/Ente di appartenenza dell'Esperto); coerenza del SSD o SAD di afferenza dell'Esperto, laddove opportuno (nel caso degli Esperti Disciplinari); competenze digitali e capacità di lavoro in team dimostrate nelle precedenti attività di valutazione svolte per conto dell'ANVUR.

In caso di assenza di disponibilità di Esperti iscritti agli Albi, l'ANVUR procede all'affidamento dell'incarico di valutazione a Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico/artistico o professionale, ratificato dal Consiglio Direttivo dell'ANVUR. In caso di valutazione dei Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia (LM-41), Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46), Medicina Veterinaria (LM-42) o delle Professioni Sanitarie, si può prevedere, anche su indicazione del Ministero della Salute, l'integrazione dei Panel con Esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale (fra i quali, ad esempio, dirigenti ospedalieri o professionisti iscritti all'albo degli ordini professionali di riferimento)<sup>3</sup>.

## **Fase 1. Valutazione preliminare**

### **Esperto Disciplinare**

Ciascun CdS viene valutato da un solo Esperto Disciplinare.

L'Esperto Disciplinare redige il protocollo di valutazione utilizzando il format pertinente (CdS convenzionale o di area sanitaria o integralmente/prevalentemente a distanza) relativo a uno o più CdS. Il SSD di affiliazione dell'Esperto deve essere previsto tra i settori caratterizzanti, di base o affini e integrativi – in ordine di preferenza – del CdS valutato.

L'Esperto Disciplinare, in sede di accettazione dell'incarico, dichiara eventuali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse e si impegna al rispetto del codice etico dell'Agenzia.

A seguito dell'accettazione dell'incarico l'Esperto si impegna a svolgere l'incarico con diligenza, nel rispetto dei tempi previsti.

### **Esperto Telematico**

L'Esperto Telematico completa il protocollo di valutazione per i CdS integralmente o prevalentemente a distanza, limitandosi a rispondere alle sole domande previste in relazione agli aspetti strumentali e metodologici specifici dell'insegnamento a distanza.

Gli Esperti Telematici sono soggetti agli stessi obblighi degli Esperti Disciplinari.

### **Esperto Studente**

L'Esperto Studente, in collaborazione con il Presidente e con gli altri Esperti del Panel, verifica l'adeguatezza dei servizi agli studenti, anche in termini di orientamento in ingresso e in uscita e tutoraggio e con riferimento al sistema di assicurazione della Qualità del corso di studi.

Gli Esperti Studenti sono soggetti agli stessi obblighi degli Esperti Disciplinari e Telematici.

### **Presidente del PEV**

Il Presidente del PEV, scelto tra gli Esperti di Sistema o Disciplinari, coordina le attività degli esperti (Disciplinari, Studenti, Telematici e/o di area medica, laddove presenti), assicurando l'adozione di criteri omogenei nella valutazione dei diversi CdS; può formulare proposte di revisione, correzione e integrazione del protocollo di

---

<sup>1</sup> Art. 5 del [Disciplinare per la formazione degli Albi degli Esperti valutatori del settore AFAM e del settore Università](#):

<sup>2</sup> Art. 6 del [Disciplinare](#).

<sup>3</sup> Art. 8 del [Disciplinare](#).

valutazione dell'Esperto Disciplinare e dell'Esperto Studente e, se previsto, dell'Esperto Telematico, formulando la proposta relativa all'accreditamento del CdS.

Per i CdS la cui istituzione è prevista in una nuova Sede decentrata rispetto a quelle attualmente attive nell'Ateneo proponente, il Presidente del PEV compila il protocollo di accreditamento della Sede decentrata sentiti i componenti del PEV incaricati della valutazione dei CdS di cui si propone l'istituzione presso la nuova Sede decentrata.

A seconda della tipologia di corsi di studio, i PEV possono essere integrati con altre figure professionali tratte dall'Albo degli Esperti della Valutazione dell'ANVUR. Ad esempio, l'eventuale Esperto di area medica collabora con l'Esperto Disciplinare per la valutazione delle strutture ospedaliere e di ambito medico-sanitario convenzionate che faranno parte della rete formativa di riferimento del CdS.

L'Unità Organizzativa di riferimento dell'Agenzia verifica la conformità della documentazione ricevuta ai protocolli e alle procedure di valutazione e, in caso di proposta di Non accreditamento, procede all'invio della valutazione formulata dal PEV all'Ateneo interessato per la successiva Fase 2.

### **Fase 2. Controdeduzioni dell'Ateneo**

In caso di proposta di Non accreditamento il Protocollo preliminare viene trasmesso all'Ateneo che, ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990, ha la possibilità di formulare entro 10 giorni dal ricevimento le proprie controdeduzioni per ciascun punto degli Obiettivi del Protocollo preliminare che è stato oggetto di valutazione negativa. Contestualmente all'invio delle controdeduzioni, l'Ateneo potrà adeguare le informazioni della banca dati SUA-CdS, ad esclusione dei campi che fanno riferimento all'ordinamento didattico (art. 5, comma 2 del decreto direttoriale n. 2711 del 22/11/2021, emanato ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del DM 1154/2021).

### **Fase 3. Valutazione finale**

Al termine della fase 2 e tenuto conto delle eventuali controdeduzioni formulate da parte dell'Ateneo, il Presidente del PEV ha il compito di analizzarle con gli Esperti componenti del Panel, al fine di giungere alla proposta di valutazione finale di Accreditamento/Non accreditamento, che sarà approvata collegialmente dal PEV. In caso di mancato accordo tra i componenti del PEV la proposta di valutazione finale è definita dal Presidente del PEV di concerto con l'Esperto Disciplinare di riferimento. In caso di mancato accoglimento di quanto riportato nelle controdeduzioni, la proposta di valutazione finale dovrà includere le relative motivazioni.

Il Protocollo di valutazione finale, previa verifica di conformità della documentazione ricevuta ai protocolli e alle procedure di valutazione, viene portato all'attenzione del Consiglio Direttivo dell'ANVUR, che delibera in merito alla proposta di Accreditamento/Non accreditamento e la trasmette al Ministero. Contestualmente, la valutazione finale del PEV e la Delibera contenente il parere dell'ANVUR vengono rese disponibili all'Ateneo.

### **Visite**

Al fine di raccogliere tutte le evidenze necessarie per la formulazione del giudizio preliminare e in relazione alla tipologia del CdS di nuova istituzione, può essere prevista una visita istituzionale in presenza, che sarà focalizzata sulla valutazione dell'adeguatezza delle dotazioni strutturali (aule, laboratori, biblioteche, etc.), attraverso incontri con i soggetti che hanno contribuito alla progettazione del nuovo corso e che saranno coinvolti nella gestione dello stesso.

La visita da parte del PEV è obbligatoria per i CdS in Medicina e Chirurgia (LM-41), in Odontoiatria e Protesi dentaria (LM-46) e in Medicina Veterinaria (LM-42) anche se si tratta di CdS Replica, e per quelli proposti in nuove Sedi decentrate (nazionali e estere). La visita è altresì obbligatoria anche per i CdS delle professioni sanitarie per i quali però può essere condotta da remoto e con l'ausilio di materiale audiovisivo relativo alle strutture. In tutti gli altri casi, se ritenuto necessario, il PEV può effettuare una visita in loco, anche su richiesta dell'ANVUR. In caso di visita, il Protocollo di Valutazione viene compilato sia sulla base della documentazione presentata dall'Ateneo, sia sulla base delle evidenze emerse nel corso della visita.

In caso di sedi decentrate estere, la visita sarà svolta a distanza (anche con ausilio di materiale audiovisivo relativo alle strutture), anche se il PEV può effettuare la visita in loco, anche su richiesta dell'ANVUR. L'organizzazione e le spese di viaggio dei PEV saranno a carico dell'ANVUR, mentre l'organizzazione delle spese di vitto e alloggio per tutta la visita in loco saranno a carico dell'Ateneo.

#### Programma tipo visita per CdS di Area Medica (orientativo e non vincolante)

Incontri	Rappresentanti dell'Ateneo/CdS
Strategie e politiche adottate dall'Ateneo in riferimento al nuovo CdS	Magnifico Rettore; Presidente del CdA
Politiche e conseguenti azioni in tema di didattica, ricerca e servizi agli studenti	Prorettore/Delegato alla didattica, Prorettore/Delegato alle Politiche per l'Orientamento e il Tutorato, Prorettore/Delegato dell'Ateneo per le disabilità e la DSA, ...
Assetto dei servizi amministrativi e tecnici relativi al nuovo CdS	Direttore Generale, Dirigente Area Servizi Universitari, ...
Sistema di valutazione interna e di AQ dell'Ateneo in relazione al nuovo CdS	Presidente Presidio della Qualità, Delegato del Rettore alla Qualità, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente/Coordinatore CPDS, Rappresentante Studente della CPDS, ...
Servizi clinici, assistenziali e di ricerca in riferimento al nuovo CdS	Direttore Generale della/e Azienda/e Ospedaliera/e, ...
Qualità dell'attività progettuale per l'istituzione del nuovo CdS. Profili culturali e professionali della figura che il CdS intende formare. Dimensione didattica e internazionale centrata sullo studente. Flessibilità delle metodologie didattiche, attività formative cliniche assistenziali e simulazione clinica. Dotazione di personale docente, di personale tecnico-amministrativo e di strutture/servizi adatte/i alle esigenze didattiche. Servizi clinici, assistenziali e di ricerca in riferimento al nuovo CdS	Direttore di Dipartimento di afferenza del CdS, Preside della Facoltà di afferenza del CdS, Presidente/Coordinatore del CdS - docente proponente, Docente di riferimento del CdS, Personale Amministrativo Segreteria Didattica Componente Commissione Gestione AQ del CdS, Manager Didattico, ... Rappresentante dei tutor professionali, tutor clinici, se già individuati
Visita presso le Strutture	

### Programma tipo visita per CdS in nuova Sede decentrata (orientativo e non vincolante)

Incontri	Rappresentanti dell'Ateneo/CdS
Visita alle strutture	
Strategie e politiche adottate dall'Ateneo in riferimento al nuovo CdS in Sede decentrata	Magnifico Rettore; Presidente del CdA
Politiche e conseguenti azioni in tema di didattica, ricerca e servizi agli studenti con riferimento alla Sede decentrata	Prorettore/Delegato alla didattica, Prorettore/Delegato alla ricerca, ...
Sostenibilità economico-finanziaria del CdS nella Sede decentrata Assetto dei servizi amministrativi e tecnici relativi al nuovo CdS	Direttore Generale, ...
Sistema di valutazione interna e di AQ dell'Ateneo in relazione alla nuova Sede decentrata	Presidente Presidio della Qualità, Delegato del Rettore alla Qualità, Presidente del Nucleo di Valutazione, Presidente/Coordinatore CPDS, Rappresentante Studente della CPDS, ...
Dotazione di personale docente, e personale tecnico-amministrativo e di strutture/servizi adatti alle esigenze didattiche e tecniche e di ricerca del CdS nella Sede decentrata.	Direttore del Dipartimento, Coordinatore del CdS (almeno due docenti di Riferimento e un docente proponente), Dirigente area didattica e servizi agli studenti, Personale TA, ...

#### Procedura di riesame

Tenuto conto che ogni Ateneo ha avuto la possibilità di formulare controdeduzioni nel corso della fase 2, l'eventuale procedura di riesame della valutazione definitiva formulata dal Consiglio Direttivo può essere attivata dal Ministero o dall'Ateneo secondo diverse modalità.

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 19/2012 (art. 8, c. 6), il Ministero, qualora ravvisi elementi per una valutazione diversa da quella dell'ANVUR, può chiedere per un'unica volta, con istanza motivata ed entro 10 giorni dalla comunicazione di ANVUR, il riesame della valutazione. L'ANVUR, a seguito della richiesta del Ministero, avvierà nuovamente la procedura valutativa, eventualmente avvalendosi di Esperti della Valutazione iscritti all'Albo diversi da quelli che hanno effettuato la prima valutazione. L'esito del riesame, che non vedrà coinvolto direttamente l'Ateneo, sarà comunicato al Ministero entro 30 gg dalla richiesta, a seguito di Delibera del Consiglio Direttivo, che non sarà ulteriormente appellabile.

Il riesame può essere richiesto anche dal singolo Ateneo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 76/2010 e come disciplinato dalla Delibera del Consiglio Direttivo n. 230 del 27 ottobre 2021, con la quale l'Agenzia si è dotata di un Comitato di Garanzia al quale affidare la gestione delle richieste di riesame provenienti, con riferimento a una specifica casistica, dalle singole istituzioni. Con tale Delibera, in conformità a quanto previsto dalla ESG 2015 n. 2.7, l'ANVUR ha previsto che la procedura possa attivarsi nel caso in cui l'Ateneo individui:

- gravi violazioni procedurali che hanno condotto alla valutazione finale;
- palesi incoerenze o incongruenze nella formulazione del giudizio finale rispetto alle controdeduzioni formulate dall'Istituzione e che incidano sostanzialmente sull'esito della valutazione;
- violazioni del codice etico dell'ANVUR.

Esclusivamente nei casi sopra descritti e attraverso una specifica procedura, l'Istituzione interessata, entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione di non accreditamento del corso, può formulare istanza di riesame. Entro i successivi 45 giorni, il Comitato di Garanzia valuta l'ammissibilità dell'istanza e formula il relativo parere al Consiglio Direttivo. Per le istanze di riesame ritenute ammissibili, il Consiglio Direttivo assume la decisione finale, con Delibera da adottarsi entro 10 giorni dal ricevimento del parere.